




**Le ricadute applicative e organizzative della  
valutazione dei rischi**

**Non importa ciò che dirò ma  
ciò che rimarrà a Voi**

## INTERVENTI CONSEGUENTI ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO



PREVENZIONE

PROTEZIONE

# INTERVENTI TECNICI DI PREVENZIONE DI CONTENIMENTO

---

SEPARAZIONE DELLE PARTI PERICOLOSE

**(rumore, agenti chimici, radiazioni ionizzanti e non, agenti biologici, macchine, attrezzature)**

SEPARAZIONE DELL'AREA

**(rumore, agenti chimici, radiazioni ionizzanti e non, agenti biologici, incendio)**

LAVORAZIONI A CICLO CHIUSO

**(agenti chimici, agenti biologici, agenti cancerogeni)**

LIMITAZIONI D'USO

**(rumore, agenti chimici, radiazioni ionizzanti e non, agenti biologici)**

MODIFICA MACCHINE/ IMPIANTI

**(protezione delle parti pericolose, rumore, agenti chimici, rad. ionizzanti e non, agenti biologici)**

CATTURA DI INQUINANTI

**(agenti chimici, agenti biologici)**

RILEVATORI/ SEGNALATORI

**(agenti chimici, radiazioni ionizzanti e non, incendio)**

# INTERVENTI TECNICI DI PREVENZIONE

LAVORAZIONI  
ESISTENTI



INTERVENTI  
DI MODIFICA  
DELLE  
VARIABILI  
DEL SISTEMA



NUOVE  
LAVORAZIONI

RIPROGETTAZIONE IMPIANTI  
RIPROGETTAZIONE STRUTTURE  
SCELTA NUOVE ATTREZZATURE  
SCELTA NUOVE MACCHINE  
SCELTA NUOVE SOSTANZE  
SOSTITUZIONE DI MATERIALI  
RIORGANIZZAZIONE DEL LAVORO  
AUTOMAZIONE



Art. 22-23-24 DLgs 81/08 obblighi  
dei progettisti, fabbricanti, fornitori,  
installatori

# INTERVENTI DI PROTEZIONE

---

**COLLETTIVA**

IMPIANTI ANTINCENDIO  
ATTREZZATURE DI EMERGENZA  
PROGETTAZIONE STRUTTURE  
IMPIANTI ESTRAZIONE  
SISTEMI DI ESPULSIONE DI INQUINANTI  
SEPARAZIONE/COMPARTIMENTAZIONE DI  
AREE PERICOLOSE  
SEGNALETICA DI SICUREZZA  
PROCEDURE DI EMERGENZA

# INTERVENTI DI PROTEZIONE

**PERSONALE**

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

PERSONALE

MISURE SANITARIE PERIODICHE

MISURE SANITARIE DI EMERGENZA

# INTERVENTI INFORMATIVI DI PREVENZIONE

---

PROCEDURE DI LAVORO

INFORMAZIONE/  
FORMAZIONE

ETICHETTATURA

SCHEDE DI SICUREZZA

SEGNALETICA

# Che cosa è una procedura?

---

- E' una formalizzazione scritta del normale operare

*Come deve essere stilata?*

Non esiste un modello “standard”

*Quando deve essere redatta?*

Quando la valutazione del rischio la rende necessaria



# LE CATEGORIE DEI RISCHI

---

A)Rischi per la sicurezza dovuti a rischi di natura infortunistica

B)Rischi per la salute dovuti a rischi di natura igienico ambientale

C)Rischi per la sicurezza e la salute dovuti a rischi di tipo cosiddetto trasversale

# A) RISCHI PER LA SICUREZZA

---

I rischi per la sicurezza, o rischi di natura infortunistica, sono quelli responsabili del potenziale verificarsi di incidenti o infortuni, ovvero di danni o menomazioni fisiche (più o meno gravi) in conseguenza di un impatto fisico-traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, chimica, termica, ecc.).

Le cause di tali rischi sono da ricercare, almeno nella maggioranza dei casi, in un non idoneo assetto delle caratteristiche di sicurezza inerenti :  
l'ambiente di lavoro; le macchine e/o le attrezzature utilizzate; le modalità operative; l'organizzazione del lavoro, ecc.

- macchine**
- impianti**
- sostanze pericolose**
- sostanze infiammabili**
- sostanze esplosive**

## B) RISCHI PER LA SALUTE

---

Rischi per la salute, o rischi igienico-ambientali, sono quelli responsabili della potenziale compromissione dell'equilibrio biologico del personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che comportano l'emissione nell'ambiente fattori ambientali di rischio, di natura chimica, fisica e biologica, con conseguente esposizione del personale addetto.

Le cause di tali rischi sono da ricercare nella insorgenza di non idonee condizioni igienico-ambientali dovuti alla presenza di fattori ambientali di rischio generati dalle lavorazioni, (caratteristiche del processo e/o delle apparecchiature) e da modalità operative.

## **B) RISCHI PER LA SALUTE**

**AGENTI CHIMICI** - Rischi di esposizione connessi con l'impiego di sostanze chimiche, tossiche o nocive in relazione a ingestione, contatto cutaneo e inalazione per presenza di inquinanti aerodispersi sotto forma di polveri, fumi, nebbie, gas e vapori

**AGENTI FISICI** - Rischi di esposizione a grandezze fisiche che interagiscono in vari modi con l'organismo umano, come: RUMORE  
VIBRAZIONI; RADIAZIONI NON IONIZZANTI; MICROCLIMA ;ROA  
(radiazioni ottiche artificiali)

**AGENTI BIOLOGICI** -Rischi connessi con l'esposizione (ingestione, contatto cutaneo, inalazione) a organismi e microrganismi patogeni o non, colture cellulari, endoparassiti umani

**AGENTI CANCEROGENI, MUTAGENI, TERATOGENI**

**AMIANTO**

## C) RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE

---

Sono da ricercarsi essenzialmente:

- nella organizzazione del lavoro (processi di lavoro usuranti, come lavori in continuo, sistemi di turni, lavoro notturno; programmi e controllo di monitoraggio; manutenzione degli impianti, comprese le attrezzature di sicurezza; procedure adeguate per far fronte agli incidenti e a situazioni di emergenza; movimentazione manuale dei carichi; lavoro ai videoterminali);
- nei fattori psicologici (intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro; carenze di contributo al processo decisionale e situazioni di conflittualità; complessità delle mansioni e carenza di controllo; reattività anomala a condizioni di emergenza);
- nei fattori ergonomici (norme di comportamento, sistemi di sicurezza e affidabilità delle informazioni, ergonomia delle attrezzature di protezione personale e del posto di lavoro, ecc.);
- nelle condizioni di lavoro difficili (lavoro con animali, lavoro in atmosfere a pressione superiore o inferiore al normale, condizioni climatiche esasperate, lavoro in acqua, sia in superficie come su piattaforme e in immersione).

# Rischio da ambienti di lavoro

---

La definizione di "luoghi di lavoro" è fornita dal D.Lgs. 81/908 (Titolo II, articolo 62, comma 1):

- a) i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro;
- b) i campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale

# la normativa

---

I principali rimandi normativi generali in questione sono:

- ❑ D.Lgs. 81/908 (Titolo II)
- ❑ D.M. 10/3/98 (allegato III, per le vie di esodo)
- ❑ D. Lgs. 235/95 (Capo III bis, per l'esposizione particolari sorgenti naturali di radiazioni tra cui il Radon e Toron).

# Esclusioni

---

Sono esclusi dal campo di applicazione del Titolo II, in quanto regolati da altre norme, solamente:

- a) i mezzi di trasporto;
- b) i cantieri temporanei o mobili;
- c) le industrie estrattive;
- d) i pescherecci.



## D. Lgs. 81/08 ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO NUMERO E DIMENSIONE DELLE PORTE DEI LOCALI DI LAVORO

N° lavoratori	Locali con pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio	Altri locali
Fino a 5	Almeno una porta di larghezza minima di 0,80.	Almeno una porta di larghezza minima di m 0,80.
6-25	Almeno una porta ogni 5 lavoratori di larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell'esodo	Almeno una porta di larghezza minima di m 0,80.
26-50	Almeno una porta ogni 5 lavoratori di larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell'esodo.	Almeno una porta di larghezza minima di m 1,20 che si apra verso l'esodo.
51-100	Almeno una porta ogni 5 lavoratori di larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell'esodo.	Almeno una porta di larghezza minima di m 1,20, e almeno una porta di larghezza minima di m 0,80 che si aprano entrambe verso l'esodo.
Oltre 100	Almeno una porta ogni 5 lavoratori di larghezza minima di m 1,20 che si apra nel senso dell'esodo.	Una porta di larghezza minima di m 1,20 e una porta di larghezza minima di m 0,80 che si aprano verso l'esodo, oltre ad almeno una porta che si apra verso l'esodo di larghezza minima m 1,20 per ogni 50 lavoratori normalmente occupati (o frazione compresa tra 10 e 50 eccedenti i 100).

N.B.: Il numero complessivo delle porte dei locali senza pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio può anche essere minore, purché la loro larghezza complessiva non risulti inferiore.

---



La normativa

# **RISCHIO ELETTRICO**

# NORMATIVA

---

legge 186 `Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici"

legge 791/1977 `Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (n. 73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione

D.P.R. 126/98 "Norme per l'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva"

legge 46/90 "Norme per la sicurezza degli impianti"

D.P.R. 462/2001 relativo alla denuncia di installazione, messa in esercizio e verifiche periodiche di impianti e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e di messa a terra, e di impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione, (impone l'obbligo della denuncia degli impianti di messa a terra, impianti parafulmini ed impianti elettrici con pericolo di esplosione o incendio)

D.M. 22-1-2008 n. 37 (regolamento legge n. 248 del 2 dicembre 2005 ) Modifica legge 46/90

D. Lgs. 81/08 titolo III Capo III Impianti e apparecchiature elettriche

## capo III – impianti e apparecchiature elettriche

---

I materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori devono essere progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica ed in particolare quelli derivanti da:

- a) contatti elettrici diretti;
- b) contatti elettrici indiretti;
- c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
- d) innesco di esplosioni;
- e) fulminazione diretta ed indiretta;
- f) sovratensioni;
- g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

## capo III – impianti e apparecchiature elettriche

---

Occorre una valutazione dei rischi tenendo in considerazione:

- a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
- b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

## capo III – impianti e apparecchiature elettriche

---

A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie  
ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti,  
ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari  
alla conduzione in sicurezza del lavoro  
a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto

## capo III – impianti e apparecchiature elettriche

---

Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte, cioè ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d'arte se sono realizzati secondo le norme di buona tecnica contenute nell' ALLEGATO IX.

# ALLEGATO IX

## NORME DI BUONA TECNICA

---

Ai fini del presente Capo, si considerano norme di buona tecnica le specifiche tecniche emanate dai seguenti organismi nazionali e internazionali:

UNI (Ente Nazionale di Unificazione);

CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano);

CEN (Comitato Europeo di normalizzazione);

CENELEC (Comitato Europeo per la standardizzazione Elettrotecnica);

IEC (Commissione Internazionale Elettrotecnica);

ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione).

L'applicazione delle suddette norme è finalizzata all'individuazione delle misure di cui all'articolo 1 e dovrà tenere conto dei seguenti principi:

La scelta di una o più norme di buona tecnica deve essere indirizzata alle norme che trattano i rischi individuati.

L'adozione di norme tecniche emesse da organismi diversi, deve garantire la congruità delle misure adottate nel rispetto dei rischi individuati.



# ATTREZZATURE DI LAVORO

---

Con il termine "attrezzatura" dobbiamo intendere (D.Lgs. 81/08, Titolo III, articolo 69) qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro.

Ciò che determina l'applicabilità delle prescrizioni del titolo III non è che l'attrezzatura sia di fatto usata per lavoro in un dato momento, ma, più estesamente, che sia destinata a esserlo.

“Uso di un'attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio.

# Cosa dice l'allegato V del D. Lgs. 81/08

---

Riproduce parte del DPR 547 sui requisiti di sicurezza che devono avere le attrezzature di lavoro:

parte I: requisiti generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro

parte II: prescrizioni supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche

# REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO NON MARCATE CE

Occorre prevenire:

I rischi di rottura, proiezione e caduta di oggetti durante il funzionamento

Le emissioni di gas, vapori, liquidi, polvere, ecc.

I rischi dovuti alla stabilità

I rischi dovuti agli elementi mobili

I rischi dovuti all'illuminazione

I rischi dovuti a temperature estreme

I rischi dovuti a carenza di segnalazioni, indicazioni

I rischi dovuti a Vibrazioni

I rischi dovuti a Manutenzione, riparazione, regolazione ecc.

I rischi dovuti a incendio ed esplosione

# LAVORO IN QUOTA

---

Articolo 107 - Definizioni Si intende per "lavoro in quota" ogni attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile .

. Articolo 111 Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare

## **Decreto Ministeriale 23 marzo 2000**

### **Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione ed all'impiego di scale portatili**

Il [D.M. 23/03/2000](#) ha chiarito che le scale portatili devono essere conformi alla norma EN 131, e dotate di certificazione di conformità fornita dal venditore.

Sotto il profilo delle misure procedurali il decreto ha stabilito l'obbligo di elaborare e fornire agli utilizzatori una procedura di sicurezza che indichi tra l'altro i nominativi dei lavoratori a cui è riservato l'uso della scala, e che hanno ricevuto, una specifica formazione e addestramento, regolarmente documentata, per l'uso corretto nelle varie condizioni di lavoro.

# SIGNIFICATO DELL'ESPRESSIONE "SEGNALETICA"

---

Mentre in passato con il termine "segnaletica" venivano compresi solamente i segnali grafici (cartelli segnaletici e contrassegni), attualmente, secondo le norme in vigore, tale termine include tutte le forme di trasmissione di un messaggio con mezzi anche ottici, acustici, gestuali, nonché la stessa comunicazione verbale.

# SCOPI DELLA SEGNALETICA

- Vietare comportamenti pericolosi
- avvertire di rischi o pericoli
- fornire indicazioni per la sicurezza o il soccorso prescrivere comportamenti sicuri
- indicare ulteriori elementi di prevenzione



# LA LEGISLAZIONE SULLA SEGNALETICA

TITOLO V – SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO N°  
2 CAPI - N° 6 articoli (da art. 161 a art. 166)

ALLEGATO XXIV prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza

ALLEGATO XXV prescrizioni generali per i cartelli segnaletici

ALLEGATO XXVI prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle  
tubazioni

ALLEGATO XXVII prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e  
ad indicare l'ubicazione delle attrezzature antincendio

ALLEGATO XXVIII prescrizioni per la segnalazione di ostacoli e di punti di  
pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione

ALLEGATO XXIX prescrizioni per i segnali luminosi

ALLEGATO XXX prescrizioni per i segnali acustici

ALLEGATO XXXI prescrizioni per la comunicazione verbale

ALLEGATO XXXII prescrizioni per i segnali gestuali



# COLORI DELLA SICUREZZA

---




**Divieto**



**Salvataggio**



**Avvertimento**



**Prescrizione  
e**

La segnaletica di sicurezza utilizza un linguaggio semplice e diretto che è il risultato della combinazione tra forma, colore e simbolo allo scopo di attirare rapidamente e con efficacia l'attenzione.

# LE FORME DELLA SICUREZZA



- FORMA ROTONDA PER IL DIVIETO



- TRIANGOLARE PER AVVERTIMENTO

- ROTONDA PER PRESCRIZIONE



- RETTANGOLARE O QUADRATA PER SALVATAGGIO SOCCORSO ANTINCENDIO



# SEGNALI DI DIVIETO

---



- DIVIETO DI  
SPEGNERE CON  
ACQUA

- DIVIETO DI  
INGRESSO - ALT



# SEGNALI DI AVVERTIMENTO

- SOSTANZE CORROSIVE



- MATERIALE INFIAMMABILE

- PERICOLO GENERICO



# SEGNALI DI PRESCRIZIONE

- OBBLIGO DI OCCHIALI PROTETTIVI




- OBBLIGO DI GUANTI PROTETTIVI

- OBBLIGO DI CALZATURE PROTETTIVE




# SEGNALI DI SALVATAGGIO

- SCALA DI SICUREZZA




- USCITA DI SICUREZZA

- PERCORSO DI EMERGENZA



# SEGNALI DI SOCCORSO

- PRONTO SOCCORSO



- DOCCIA DI SICUREZZA

- DOCCIA LAVAOCCHI




# SEGNALI DI ANTINCENDIO

▪ IDRANTE



■ ESTINTORE

■ LANCIA ANTINCENDIO





# I DPI: QUANDO

## PRINCIPI FONDAMENTALI



# DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: DEFINIZIONE



Si intende per dispositivo di protezione individuale di seguito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

“(TITOLO III CAPO II – USO DEI DISPOSITIVI DI  
PROTEZIONE INDIVIDUALE  
*art. 74 d.lgs. n. 81/08).*”



## Decreto legislativo 81/08 art. 76

---

- ◆ I DPI devono essere conformi al D.lgs. 475/92 (marcati CE)
- ◆ I DPI devono essere adeguati al lavoro
- ◆ I DPI devono tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore

# NON COSTITUISCONO DPI (art. 74)

---

- a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
- b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
- c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
- d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
- e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative ;
- f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
- g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

# CRITERI DI SCELTA DPI

---

## Di Progettazione

ergonomia

livelli di protezione quanto possibile elevati

classi di protezione adeguate a diversi livelli di un rischio

## Di Confort e Efficacia

adeguamento dei D.P.I. alla morfologia dell'utilizzatore

leggerezza e solidità di costruzione

compatibilità necessaria tra i vari tipi di D.P.I. destinati ad essere indossati simultaneamente



# CRITERI DI SCELTA DPI

---

## □ Di innocuità

- Assenza di rischi
- Materiali costitutivi appropriati
- Stato di superficie adeguato di ogni parte di un DPI a contatto con l'utilizzatore
- Ostacoli massimi ammissibili per l'utilizzatore

# CRITERI DI USO DPI: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

---

## Di Informazioni

- Nome fabbricante
- Istruzioni
- Classe di protezione
- Accessori utilizzabili
- Termine di scadenza dei DPI
- Significato della Marcature

# CRITERI DI USO DPI: OBBLIGHI DEL LAVORATORE

---


- Usare con Cura i DPI
- Segnalare anomalie
- Non rimuovere o modificare, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, di misurazione ed i mezzi individuali e collettivi di protezione
- Non compiere di loro iniziativa operazioni o manovre non di loro competenza che possono compromettere la protezione e la sicurezza



Partendo dal presupposto che la scelta del dispositivo sia stata fatta tenendo presente tutti i requisiti previsti dall'art. 42 d.lgs. n.626/94, ivi compresa l'adattabilità al lavoratore e gli aspetti ergonomici, al lavoratore che si rifiuta di indossare detto dispositivo non deve essere permesso di operare.



Le modifiche apportate ad un D.P.I. da parte di terzi o dello stesso fabbricante, senza aver espletato le necessarie formalità per l'adeguamento della certificazione CE, comportano la decadenza automatica della certificazione stessa e l'annullamento della responsabilità del fabbricante.



Nel caso che il lavoratore rifiuti l'uso di questi dispositivi dopo ripetuti richiami si può giungere ad un provvedimento di richiamo verbale o alla multa.

E' necessario individuare preventivamente chi ha la responsabilità del controllo, informandone il R.L.S. e divulgando tra i lavoratori tali informazioni.





**THANK YOU**  
*for your attention!*



**Studio Tecnico Mannelli**  
**OHS Professional**